


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 9 Novembre 2010 N. 16**

**Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.** pag. 2

**LEGGE REGIONALE 9 Novembre 2010 N. 17**

**Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di ottobre 2010. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010).** pag. 5

**LEGGE REGIONALE 9 Novembre 2010 N. 18**

**Programma straordinario in materia di viabilità per l'anno 2010.** pag. 6

## LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010 N. 16

**Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

**(Ulteriori modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))**

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 12/1995, è sostituito dal seguente:  
"1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco."
3. L'articolo 10 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 10 (Consiglio)

1. I Consigli degli Enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto che prevede un'equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali. Il numero dei componenti è fissato in un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.
2. Le designazioni dei componenti del Consiglio, come definiti dai singoli Statuti ai sensi del comma 1, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla richiesta al Presidente della Giunta regionale che, decorso tale termine, provvede comunque alla nomina del Consiglio qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni."
4. All'articolo 11 della l.r. 12/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3, le parole: "un rappresentante per ogni associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "una adeguata rappresentanza delle categorie economiche che operano nell'ambito territoriale del Parco";
  - b) al comma 6, dopo le parole: "parere obbligatorio" sono aggiunte le seguenti: "o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto";
  - c) dopo la lettera d) del comma 6, è inserita la seguente :  
"d bis) su altre questioni previste dallo Statuto;"
5. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12/1995, dopo le parole: "revisori dei conti" sono inserite le seguenti: "resta in carica quattro anni,".
6. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 12/1995, è sostituito dal seguente:  
"1. Lo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell'attività dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed in particolare determina la composizione e le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici."

### Articolo 2

**(Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense)**

1. Il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense è tenuto ad adeguare il proprio Statuto

alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini ivi previsti.

2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale.

### **Articolo 3**

#### **(Organi di amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)**

1. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti.
2. Al fine di consentire l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al comma 1, sono prorogati fino alla nomina del nuovo organo i consigli di amministrazione delle ASP con un numero di componenti superiore a cinque, già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nei successivi sessanta giorni. Fatta salva la deliberazione di modifica statutaria, i consigli di amministrazione prorogati provvedono esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

### **Articolo 4**

#### **(Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))**

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura), è sostituita dalla seguente:  
"e) eleggere, nel proprio seno, quattro membri del Comitato Direttivo di cui all'articolo 5 e il Vicepresidente dell'IRF ai sensi dell'articolo 6;"
2. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 39/2006, è sostituito dal seguente:  
"1. Il Comitato direttivo è l'organo di governo dell'IRF ed è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, di cui:  
a) uno scelto tra i rappresentanti della Regione;  
b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri Enti pubblici;  
c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all'articolo 2;  
d) uno scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli."
3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 39/2006, sono aggiunte le parole: "tra i membri del Comitato Direttivo."

### **Articolo 5**

#### **(Adeguamento dello Statuto dell'Istituto Regionale per la Floricoltura)**

1. L'Istituto Regionale per la Floricoltura adegua il proprio Statuto alle disposizioni di modifica recate dall'articolo 4 della presente legge e alle disposizioni dell'articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, nei termini ivi previsti.
2. Le modifiche statutarie di adeguamento di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale.

### **Articolo 6**

#### **(Norma transitoria per l'adeguamento degli Statuti degli Enti Parco)**

1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo schema tipo di Statuto di cui all'articolo 13, comma 1 della l.r. 12/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Gli Enti Parco adottano le conseguenti modifiche statutarie entro i successivi sessanta giorni.
2. In caso di mancato adeguamento dello Statuto nel termine perentorio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 12/1995.

3. Al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui al d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, sono prorogati fino al 30 aprile 2011 i Consigli, attualmente in corso di rinnovo, degli Enti Parco dell'Antola, del Beigua, di Montemarcello-Magra e di Portofino. Entro la medesima data sono nominati i nuovi Consigli.
4. Gli organi di amministrazione degli Enti Parco delle Alpi Liguri e dell'Aveto restano in carica non oltre il 31 dicembre 2011. Entro la medesima data sono nominati i nuovi Consigli.

### **Articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 novembre 2010

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

#### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010, N. 16**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 5 in data 30 settembre 2010;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 74;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 6 ottobre 2010;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa all'unanimità con emendamenti nella seduta del 20 ottobre 2010;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 3 novembre 2010;
- f) la legge regionale entra in vigore il 10 novembre 2010.

#### **2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord.).

*Nota all'articolo 2*

- Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;
- La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O..

*Nota all'articolo 4*

- La legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.

#### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Affari Giuridici e Legislativi.

## LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010 N. 17

**Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di ottobre 2010. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

**(Modifiche al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010))**

1. Nel titolo della l.r. 1/2010, le parole: "e gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio e ottobre".

### Articolo 2

**(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2010)**

1. All'articolo 1 della l.r. 1/2010 le parole: "nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza," sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010, in relazione ai quali sia dichiarato lo stato di emergenza,".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 novembre 2010

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010, N. 17

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 7 in data 7 ottobre 2010;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 ottobre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 76;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 13 ottobre 2010;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 ottobre 2010;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 3 novembre 2010;
- f) la legge regionale entra in vigore il 25 novembre 2010.

## 2. NOTE AGLI ARTICOLI

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 febbraio 2010, n. 1.*

## 3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo.*

---

---

# LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010 N. 18

## Programma straordinario in materia di viabilità per l'anno 2010.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1** **(Oggetto e finalità della legge)**

1. Al fine di provvedere al mantenimento in sicurezza e al miglioramento della rete viaria provinciale, per l'anno 2010 è finanziato un programma straordinario di interventi afferenti la viabilità medesima.

### **Articolo 2** **(Programma straordinario in materia di viabilità)**

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finanziato con una dotazione di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite sulla base delle seguenti quote provinciali che tengono conto della percentuale di viabilità provinciale posseduta e del riequilibrio necessario per compensare gli effetti delle riduzioni dei trasferimenti statali:
  - a) Provincia di Genova euro 1.693.350,00;
  - b) Provincia di Imperia euro 977.600,00;
  - c) Provincia della Spezia euro 1.200.450,00;
  - d) Provincia di Savona euro 1.128.600,00.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale concede i finanziamenti e definisce le modalità di erogazione dei medesimi.

### **Articolo 3** **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 2010 mediante gli stanziamenti di cui all'U.P.B. 5.201 "Investimenti per la viabilità".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 novembre 2010

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2010, N. 18**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaella Paita, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 8 in data 19 ottobre 2010;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 79;*
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 20 ottobre 2010;*
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 27 ottobre 2010;*
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 28 ottobre 2010;*
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 3 novembre 2010;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 25 novembre 2010.*

**2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Staff del Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia e Affari Giuridici.*

